

Codice A1813A

D.D. 4 agosto 2016, n. 2068

R.D.n 523/1904.Autorizzazione idraulica per opere in variante a quelle autorizzate con provvedimento n.48/2015, assunto con D.D. n.2658 del 19/10/2015, di cui al progetto di manutenzione idraulica "Attuazione dei P.M.O. dei sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana delle Valli di Lanzo" in Comune di Balangero Richiedente: Unione Montana di Comuni della Valle di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Con determinazione dirigenziale n. 2658 in data 19/10/2015 il Settore scrivente ha rilasciato, all'allora Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede nel Comune di Ceres, Frazione Fè n. 2 - C.F. 83002550016, l'autorizzazione idraulica n.48/2015 per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica previsti nel progetto "*Attuazione dei P.M.O. dei sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana delle Valli di Lanzo*".

Gli interventi oggetto di autorizzazione, da eseguirsi nel territorio comunale di Balangero, interessano gli alvei del Torrente Banna, nonché dei rii Milon, Ferraudi e Patrus, e sono finalizzati soprattutto a ripristinare l'efficienza idraulica delle sezioni di deflusso dei medesimi corsi d'acqua e, nel caso del Torrente Banna, al consolidamento di sponde e fondo alveo in stato di erosione.

In particolare i lavori previsti nel progetto originario consistono principalmente in:

- ripristino delle sezioni di deflusso mediante la rimozione di materiale terroso demaniale accumulatosi per complessivi m³ 1.307;
- pulizia e taglio di vegetazione ostruente le sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;
- consolidamento delle sponde in erosione del torrente Banna in alcuni punti critici mediante la realizzazione di scogliere per lunghezze comprese tra m 12 e m 15 e relative soglie di fondo alveo;
- sopraelevazione della testa di scogliera esistente in destra orografica del torrente Banna, della lunghezza di circa m 15,50.

In data 23/05/2016 è pervenuta, a questo Settore, l'istanza prot. n. 1422 del 23/05/2016 dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (ex Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone), finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di alcuni interventi in variante a quanto precedentemente autorizzato con il provvedimento originario.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del dott. Carlo Grosso Nicolin, riferiti agli interventi di natura idraulica oggetto della variante alle opere autorizzate, costituiti dalla relazione tecnica e da n. 3 tavole grafiche.

In data 27/06/2016 è stata ricevuta al prot. n. 28002/A1813A, la determinazione n. 71 del 20/06/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, di approvazione degli elaborati progettuali delle opere in variante.

Gli interventi di natura idraulica in variante sono riferiti all'alveo del Torrente Banna e, come illustrato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, riguardano sia alcune modifiche locali alle opere già oggetto dell'autorizzazione idraulica n. 48/2015, che limitati nuovi interventi di ricalibratura delle sezioni d'alveo, nonché di imbottimento e sistemazione del materiale d'alveo in prossimità delle sponde.

Ciò posto, dall'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere idrauliche in variante rispetto a quelle già oggetto dell'autorizzazione idraulica n. 48/2015, assunta con D.D. n. 2658 del

19/10/2015, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento, già inserite nell'autorizzazione idraulica succitata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e la D.G.R. n. 21-10074 del 09/02/2015 in materia di concessioni demaniali e determinazione dei canoni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- visto il parere, prot. n. 73864 del 19/05/2015, della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora ai sensi della L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;
- vista la precedente autorizzazione idraulica del settore scrivente n. 48/2015, assunta con D.D. n. 2658 del 19/10/2015,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ad eseguire le opere in variante di che trattasi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere di protezione spondale e delle soglie di fondo alveo ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutti le azioni di progetto e delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
3. i piani di fondazione delle scogliere e delle soglie di fondo alveo dovranno essere posti a profondità maggiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
4. le scogliere in progetto dovranno essere risvoltate a 45° nelle sponde esistenti per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate e/o raccordate senza soluzione di continuità ai manufatti già esistenti in sponda evitando il restringimento delle sezioni di deflusso;
5. i massi costituenti le scogliere e le soglie di fondo alveo dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. la movimentazione del materiale d'alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodi di magra dei corsi d'acqua, in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questo Settore; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio verso riva per una profondità di scavo (rispetto alla quota di fondo alveo) massima di cm 50 (ripetibili) e comunque non oltre le quota del talweg; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. il materiale legnoso sradicato e il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie) potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo. E' fatto divieto assoluto di accatastamenti e depositi temporanei del materiale legnoso a distanza inferiori di 10 m dai cigli superiori di sponda degli alvei o in aree potenzialmente interessate dalla dinamica fluviale dei corsi d'acqua riferite a portate di piena calcolate con tempi di ritorno di 200 anni;
8. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o in prossimità delle sponde, ove necessario, nelle vicinanze delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalle eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica; **il materiale litoide in esubero, proveniente dagli scavi in alveo demaniale, ammontante a m³ 1307, dovrà essere acquistato (come indicato nella nota del progettista del 06/10/2015 approvata, unitamente agli altri elaborati tecnici integrativi, dalla Comunità**

Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con determinazione n. 322/15 del 07/10/2015 del Responsabile del Servizio tecnico) dall'appaltatore a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, previa istanza di concessione presso il Settore scrivente seguendo la procedura prevista dalla D.G.R. in data 14.01.2002 n. 44-5084, secondo il canone attualmente in vigore come definito dalla D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015;

9. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. è a carico della Unione Montana di Comuni autorizzata l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Ente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 73864 del 19/05/2015, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, già allegato in copia al provvedimento autorizzativo originario;
19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Adriano BELLONE)